REGOLAMENTO (CEE) N. 315/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1985

che adotta misure di salvaguardia all'importazione delle olive

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 20 ter,

considerando che, a norma dell'articolo 20 ter, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, se il mercato comunitario dell'olio d'oliva o dei prodotti contenenti olio d'oliva subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni in provenienza dai paesi terzi, gravi perturbazioni, possono essere prese misure appropriate ; che tali misure si applicano fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2596/69 del Consiglio (3) ha previsto la natura delle misure che possono essere prese, nonché le condizioni di applicazione dell'articolo 20 ter del regolamento n. 136/66/CEE ;

considerando che attualmente sono stati constatati ingenti quantitativi di olive destinate alla produzione di olio, che superano di molto il volume tradizionale delle importazioni di tali prodotti ;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato delle olive e dell'olio d'oliva nella Comunità, tali importazioni potrebbero dare luogo a gravi perturbazioni sul mercato, che potrebbero compromettere l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che, stando così le cose, è necessario adottare misure di salvaguardia nei riguardi delle importazioni di tali prodotti, sospendendo il rilascio dei titoli d'importazione fintantoché lo richieda la situazione del mercato dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo fino al 15 aprile 1985 il rilascio dei titoli d'importazione di cui all'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE è sospeso per le olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
(3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 12.